

CITTÀ DI AGROPOLI



NUOVO “Regolamento per la gestione e l’assegnazione degli spazi acquei ai fini di ormeggio e delle attrezzature comunali accessorie gestite in regime di concessione dal comune di Agropoli”.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 28 novembre 2013

INDICE

Art. 1 disposizioni generali	3
Art. 2 condizioni per le assegnazioni	3
Art. 3 piano degli ormeggi	3
Art. 4 tariffe e servizi.....	3
Art. 5 prestazione dei servizi portuali	4
Art. 6 bando pubblico	4
Art. 7 modalità di presentazione della domanda e documentazione	4
corredo della domanda.....	5
Art. 8 registro dei natanti e delle imbarcazioni	6
Art. 9 casi di esclusione delle domande	6
Art. 10 categorie con diritto di precedenza per l'assegnazione dei posti di ormeggio	6
Art. 11 modalità di assegnazione dei posti di ormeggio	7
Art. 12 graduatoria e pubblicità.....	7
Art. 13 lista di attesa	7
Art. 14 adempimenti degli assegnatari	7
Art. 15 durata della assegnazione	7
Art. 16 disciplina degli ormeggi – obblighi e divieti.....	8
Art. 17 controlli ed ispezioni	9
Art. 18 decadenza, revoca, recessione	9
Art. 19 attracco abusivo e vigilanza.....	10
Art. 20 Sanzioni	10
Art. 21 utilizzo dei proventi derivanti dall'assegnazione dei posti di di ormeggio	11
Art.22 norme di rinvio	11
Art. 23 entrata in vigore	11

Regolamento per la gestione e l'assegnazione degli spazi acquei ai fini di ormeggio e delle attrezzature comunali accessorie gestite in regime di concessione dal comune di Agropoli.

Art. 1 disposizioni generali

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento costituiscono regole generali di immediata applicazione per la gestione e l'assegnazione dei posti di ormeggio di imbarcazioni e natanti presso gli spazi acquei gestiti in regime di concessione dal Comune di Agropoli.

Art. 2 condizioni per le assegnazioni

Il diritto d'uso dei posti di ormeggio è consentito a persone fisiche e/o giuridiche, cittadini comunitari e/o stranieri, che risultano essere proprietari dei natanti e/o delle imbarcazioni attraccate.

Sono esclusi dall'assegnazione le unità da pesca.

Sono esclusi, altresì, i titolari di concessioni demaniali marittime relative alla gestione di specchi acquei all'interno del porto.

Art. 3 piano degli ormeggi

L'ufficio competente, nel rispetto della normativa vigente in materia e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'amministrazione regionale nonché di quelle emanate dall'autorità marittima locale, predispone e/o aggiorna periodicamente un piano di ripartizione degli ormeggi per ogni ambito gestito in regime di concessione.

Nel piano sono definiti il numero degli ormeggi e gli spazi acquei da assegnare nonché gli attracchi da destinare al transito.

Il piano rappresenta uno strumento tecnico di massima e/o indicativo, che potrà essere aggiornato e/o modificato in qualsiasi momento dell'anno ad insindacabile giudizio dell'ufficio competente.

Art. 4 tariffe e servizi

L'importo relativo alle tariffe di assegnazione dei posti barca nonché i tempi e le modalità di pagamento, sono determinati annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.

La Giunta Comunale stabilisce, altresì, l'importo delle tariffe relative ai servizi erogabili quali:

1. fornitura di energia elettrica;
2. fornitura idrica;
3. servizi aggiuntivi.

Qualora la Giunta Comunale non dovesse approvare e/o modificare le suindicate tariffe entro il 31 dicembre di ciascun anno, resteranno in vigore quelle dell'anno precedente. Il calcolo delle tariffe è determinato in funzione della morfologia dello spazio acqueo da assegnare, in base alla classe di ormeggio di appartenenza, in base ai costi di gestione sostenuti dal Comune di Agropoli per l'esercizio e l'uso degli impianti di ormeggio.

Pertanto, l'applicazione delle tariffe dovrà garantire la copertura integrale delle spese sostenute dall'Ente comunale.

Art. 5 prestazione dei servizi portuali

L'immissione nel godimento dell'ormeggio con ogni suo conseguente diritto ed onere interviene contestualmente alla assegnazione dell'ormeggio previo pagamento dell'importo della tariffa. La prestazione dei servizi portuali offerti, aggiuntivi, (fornitura acqua e luce, parcheggio) è assicurata mediante il ritiro di apposita scheda elettronica e previo pagamento delle tariffe relative.

Art. 6 bando pubblico

L'Ente comunale assegna i posti di ormeggio previa la pubblicazione di un bando pubblico da emanarsi entro il 31 Dicembre dell'anno in cui sono in scadenza le assegnazioni.

Nel bando saranno indicati:

- il numero dei posti d'ormeggio da assegnare, suddivisi per classi e tipologia di natanti e/o imbarcazioni;
- la durata delle assegnazioni, che, comunque, non può essere superiore ai tre anni;
- le procedure di assegnazione dei posti d'ormeggio e della formazione della graduatoria, con l'indicazione delle precedenza e delle riserve di posti;
- le modalità ed il termine di presentazione delle domande;
- gli adempimenti degli assegnatari, comprese le modalità ed i termini di pagamento dei canoni tariffari;
- le casistiche per le quali viene meno il diritto all'assegnazione;
- la data di pubblicazione della graduatoria;
- Le norme generali riguardanti i divieti;
- Il richiamo al presente Regolamento per tutti gli adempimenti, casistiche, norme generali e quant'altro in riferimento alle assegnazioni dei posti d'ormeggio;

Il bando deve essere pubblicato all'Albo Pretorio, e sul sito ufficiale internet del Comune stabilendo un termine congruo per la presentazione delle domande o almeno dieci giorni consecutivi precedenti la data di scadenza per la presentazione delle domande.

Art. 7 modalità di presentazione della domanda

La domanda per l'assegnazione di uno spazio acqueo ai fini di ormeggio dovrà essere redatta, a pena di esclusione, sull'apposito modulo predisposto dall'ufficio competente. La stessa deve essere presentata dal proprietario dell'unità di navigazione al Comune di

Agropoli - Ufficio Protocollo – Area porto e Demanio, con le modalità e nei termini indicati dal bando.

Non saranno considerate valide le domande redatte su moduli diversi da quelli predisposti dall'ufficio di cui sopra, quelle compilate in modo incompleto e/o acquisite al protocollo prima della data fissata dal bando.

Non potrà essere prodotta più di una domanda per la stessa unità di navigazione. Nel caso di presentazione di più domande (stessa unità e/o stesso motore) saranno tutte escluse.

Le domande potranno essere spedite anche a mezzo posta - ordinaria.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di ritardi e/o smarrimento della domanda e/o della documentazione a corredo da parte degli uffici postali. Sarà obbligo dell'istante accertarsi che la documentazione sia stata acquisita al protocollo generale dell'ente comunale. Le domande pervenute o presentate in data successiva a quella stabilita dal bando, saranno oggetto di assegnazione solo in caso di disponibilità di posti di ormeggio in base alla rispettiva classe di appartenenza ed in base allo scorrimento della lista di attesa.

In caso di richiesta di posti di ormeggio da parte di società di charteraggio nautico o noleggio potrà essere presentata un'unica istanza con indicazione delle unità che si intendono ormeggiare. Per ogni unità dovrà essere presentata la documentazione, inerente i dati dell'imbarcazione, indicata al successivo paragrafo.

documentazione a corredo della domanda

- n. 2 fotografie digitali dell'unità di navigazione in primo piano a colori, con riprese diversificate, formato minimo cm. 10 x15 e, nel caso in cui l'unità sia munita di targa, la stessa deve risultare visibile, così come devono risultare visibili i particolari come stemmi, disegni, scritte;
- copia della licenza di navigazione per le unità immatricolate intestata al richiedente;
- copia del certificato d'uso motore per le unità non immatricolate;
- certificato di residenza e/o dichiarazione sostitutiva attestante la residenza dell'istante nel comune di Agropoli da almeno due anni;
- copia della polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi, comprensiva di danni a persone e a cose, derivanti da incendio e scoppio, ecc., per un ammontare non inferiore ad € **500.000,00 (cinquecentomilaeuro/00)**, intestata al richiedente del posto di ormeggio. A pena di esclusione, la polizza dovrà essere in corso di validità anche per gli anni successivi alla prima assegnazione;
- per le unità di navigazione aventi caratteristiche tali da richiedere il possesso della patente nautica, l'istante dovrà allegare copia della stessa alla domanda, previa la perdita del diritto all'assegnazione del posto barca.

Nel caso in cui il titolare della patente nautica sia una persona diversa dal richiedente, la domanda è considerata valida solo nel caso in cui il titolare medesimo sia legato al richiedente da un vincolo di parentela entro il 2° grado o facente parte dello stesso nucleo familiare; tale eccezione è consentita solo ed esclusivamente nel caso in cui il titolare della patente non abbia prodotto altre domande per l'assegnazione di un posto di ormeggio.

Nel caso in cui il richiedente non sia in possesso della patente nautica, potrà richiedere di essere inserito con riserva nella graduatoria. Tale eccezione, è consentita a condizione che, venga allegata alla domanda la documentazione con provante che sono in corso le procedure di conseguimento della patente medesima. Tuttavia, l'istante entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, dovrà integrare, a pena di decadenza dall'assegnazione, la domanda con la copia della patente conseguita.

Art. 8 registro dei natanti e delle imbarcazioni

Tutta la documentazione prodotta a corredo della domanda di assegnazione, si intenderà acquisita al Comune di Agropoli. La stessa formerà il fascicolo personale dell'assegnatario e/o del richiedente. Tutti i fascicoli personali saranno inseriti nel registro comunale dei natanti e delle imbarcazioni ormeggiate presso gli specchi acquei gestiti in regime di concessione dal Comune di Agropoli.

Il suddetto registro, può essere aggiornato annualmente oppure di volta in volta qualora l'iscritto ne faccia richiesta. (sostituzione, vendita e/o cessione dell'imbarcazione e/o del motore).

Il Registro costituisce documento pubblico ed ufficiale e sarà redatto sia in versione informatica che cartacea.

Art. 9 casi di esclusione delle domande

Le domande presentate con modalità diverse da quelle di cui all'articolo 7 non potranno essere considerate valide e, pertanto, saranno escluse dalla procedura di assegnazione.

E' fatto obbligo di presentare una sola domanda per unità di navigazione pena l'esclusione di tutte le istanze presentate per l'unità di navigazione stessa. In caso di più persone fisiche proprietarie dell'unità di navigazione, la domanda dovrà essere presentata da una sola di queste.

Non saranno accolte le domande carenti dei dati e/o della documentazione di cui all'art.7

Le dichiarazioni mendaci, rilasciate dal richiedente ai fini dell'ottenimento dello spazio acqueo per l'ormeggio, in seguito ad accertamento dell'amministrazione concedente, determinano l'esclusione dalla procedura di assegnazione.

Non potranno ottenere l'autorizzazione all'ormeggio le unità di navigazione che non possiedono le capacità ricettive dello specchio acqueo in concessione al Comune di Agropoli, oggetto del bando.

Art. 10 categorie con diritto di precedenza per l'assegnazione dei posti di ormeggio

Nell'ambito dell'istruttoria per l'assegnazione dei posti di ormeggio si dovranno applicare i seguenti criteri di priorità secondo l'ordine numerico di seguito riportato:

1. assegnazione dei posti di ormeggio nella misura del **100%**, suddivisi per classe tipologia dell'imbarcazione e/o natante, alle persone fisiche e/o persone giuridiche, residenti nel Comune di Agropoli da almeno due anni;
2. richiedenti non residenti ma iscritti nei ruoli Tarsu ed IMU o altra tassa equivalente del Comune di Agropoli,
3. richiedenti non residenti ma locatari di immobili ubicati nel Comune di Agropoli con contratto regolarmente registrato per la durata minima di un anno;
4. richiedenti non residenti.

Per i soggetti di cui al punto 2, la domanda è considerata valida anche nel caso in cui l'intestatario delle ricevute di pagamento tarsu e dell' IMU o altra tassa equivalente, sia una persona facente parte dello stesso nucleo familiare.

Il 5% dei posti barca, suddiviso per classe e tipologia, è riservato ai richiedenti che hanno nei propri nuclei familiari soggetti portatori di handicap ai sensi dell'art. 2 comma 3, art. 4 della Legge 104/92 e s.m.i. (inabilità riconosciuta al 100%). In tal caso il richiedente deve allegare alla domanda la documentazione comprovante lo status di cui sopra.

In caso di richiesta di posti di ormeggio da parte di enti pubblici, fermo restando la disponibilità di posti al momento della richiesta, gli stessi potranno essere attraccati a

titolo gratuito previa autorizzazione della giunta comunale. In caso di associazioni NOPROFIT, o di imbarcazioni di soccorso, o in generale offerenti servizi di carattere di pubblica utilità, dovranno essere stipulate apposite convenzioni atte ad individuare garantire i servizi pubblici offerti. Le modalità di ormeggio ed il pagamento o meno del canone per l'attracco saranno stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 11 modalità di assegnazione dei posti di ormeggio

Dopo aver definito le precedenza e le riserve di cui all'art. 10 nonché la ripartizione degli spazi acquei in base alle tipologie e dimensioni dell'unità di navigazione, si procederà all'assegnazione dei posti di ormeggio.

Nel caso in cui le domande, suddivise per classe di ormeggio, siano eccedenti i posti disponibili, gli spazi verranno assegnati tramite un pubblico sorteggio.

Art. 12 graduatoria e pubblicità

L'ufficio competente, espletate le procedure di cui agli articoli precedenti, approverà una graduatoria provvisoria, la quale sarà pubblicata all'Albo Pretorio del comune nonché sul sito internet del medesimo, per sette giorni consecutivi.

Le eventuali contestazioni in ordine all'esclusione dalle procedure di assegnazione, devono essere trasmesse all'ufficio competente, entro tre giorni dalla scadenza della stessa.

Al termine della pubblicazione, esaminati gli eventuali ricorsi, la stessa diverrà definitiva.

Art. 13 lista di attesa

Saranno collocati in lista di attesa tutti coloro che pur avendo prodotto una regolare istanza, non rientrano nella graduatoria di assegnazione dei posti di ormeggio. La suddetta lista di attesa, è suddivisa in base alle domande delle rispettive classi di ormeggio. La stessa sarà redatta sulla base del numero progressivo cronologico attribuito a seguito del pubblico sorteggio, in quanto, le suindicate domande, sono da considerarsi eccedenti alla disponibilità degli ormeggi.

Rientrano in lista di attesa anche le istanze presentate successivamente alla pubblicazione della graduatoria purché presentate nel periodo di vigenza del bando.

Alla scadenza fissata dal bando la graduatoria perderà ogni efficacia.

Art. 14 adempimenti degli assegnatari

Tutti gli assegnatari, provvederanno a corrispondere il canone relativo alla tariffa di ormeggio, nei modi e nei termini stabiliti dal bando, o dalle deliberazioni della giunta comunale con la quale saranno definite le tariffe di ormeggio.

Prima di usufruire del posto di ormeggio, l'assegnatario, dovrà ritirare presso l'ufficio competente, il contrassegno identificativo indicante l'anno in corso di validità del posto d'ormeggio assegnato.

Art. 15 durata della assegnazione

L'assegnazione degli ormeggi avrà una durata massima **triennale** con riferimento al periodo indicato nel bando. La cessione del diritto d'uso a terzi e la sub-concessione non

sono ammessi.

La vendita a terzi dell'unità di navigazione oggetto dell'assegnazione non comporta per l'acquirente il diritto d'occupazione del posto di ormeggio. Tale alienazione comporta, per l'assegnatario, l'obbligo della comunicazione di rinuncia all'ufficio competente, e la conseguente perdita del posto di ormeggio assegnato. In caso di morte del concessionario, il diritto all'ormeggio sarà trasferito agli eredi nuovi proprietari dell'unità di navigazione che informeranno l'amministrazione concedente con specifica richiesta di subentro e presentazione dei documenti necessari.

L'uso di un posto di ormeggio da parte di soggetti diversi dell'assegnatario con il consenso dello stesso, comporta l'automatica decadenza dell'assegnazione.

Art. 16 disciplina degli ormeggi – obblighi e divieti

- Le imbarcazioni devono essere ormeggiate al posto assegnato, evitando di disturbare il movimento degli altri natanti.
- Ogni natante dovrà essere protetto su ambedue i lati con parabordi (non meno di tre per ogni lato), commisurati alla grandezza dell'imbarcazione;
- E' vietato lo scambio dei posti di ormeggio fra assegnatari se non espressamente autorizzato;
- L'assegnatario non potrà ormeggiare un'unità di navigazione diversa da quella dichiarata nella domanda;
- In caso di occupazione dell'ormeggio per periodi inferiori a quello della concessione, non sarà corrisposto alcun rimborso per il periodo di mancata utilizzazione. Nel caso in cui l'assegnatario provvederà a comunicare al competente ufficio la mancata utilizzazione del posto indicando il periodo di mancato utilizzo, l'Amministrazione Comunale, si riserva, in caso di assegnazione ad altro utente del posto medesimo e per il periodo prima dichiarato, di defalcare il 15% sul canone annuo dovuto per l'anno successivo.
- Il contrassegno deve essere esposto a bordo a cura del proprietario dell'unità di navigazione, in modo che sia visibile anche dal pontile sede di attracco;
- E' fatto assoluto divieto di utilizzare in modo permanente come dimora o di svolgere qualsiasi attività commerciale, professionale o artigianale nell'ambito dell'ormeggio assegnato o dell'approdo, anche a bordo o tramite unità di navigazione che non rientrino tra quelle autorizzate all'ormeggio predisposte dall'Ente concedente;
- Nell'ambito dello spazio acqueo assegnato non sono consentite le operazioni di rifornimento;
- E' vietata la posa di infrastrutture all'interno degli spazi di ormeggio (scalette d'accesso, anelli, bitte di ormeggio, copertoni, ecc.);
- E' vietato lo svuotamento delle acque di sentina, il getto o l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi e di detriti o altro nell'ambito del posto di ormeggio e sia in acqua sia sulla banchina, sui moli o sui pontili.
- È vietato tenere i motori fuori bordo alzati (con le eliche fuori dall'acqua) salvo nel caso si ormeggi di poppa.
- I proprietari delle unità di navigazione sono responsabili dei guasti o danneggiamenti arrecati dalle loro unità di navigazione alle attrezzature portuali ed alle altre unità di navigazione.
- In caso di presenza di unità di navigazione con insufficiente stato di manutenzione, semi abbandonate, ecc., l'ufficio competente, previo invio di diffida al proprietario del natante, di provvedere in merito, trascorsi 7 gg., verrà revocato il provvedimento di assegnazione. L'ente comunale si riserva in caso di eventi speciali, eccezionali o

emergenze, di ordinare l'immediata rimozione, anche temporanea, delle unità di navigazione fino a nuovo provvedimento. Eventuali unità di navigazione non rimosse saranno sgomberate d'ufficio, addebitando ogni onere e spesa ai proprietari delle stesse.

- È vietato impegnare ed accedere per usi privati, compresa la pesca, i pontili, i moli e le strutture di attracco.
- Sono vietati i lavori di manutenzione e/o riparazione ai natanti che possano causare inquinamenti o rumori eccessivi.
- Per evitare rumori, le barche a vela devono essere munite di supporto che impediscono lo sbattere delle drizze contro l'albero.
- Dal momento in cui il natante e/o imbarcazione è ormeggiato negli spazi acquei gestiti dall'ente comunale, è soggetta alle disposizioni del presente regolamento, alle disposizioni emanate dall'autorità marittima locale ed alla normativa di riferimento vigente in materia;
- Tutti i danni cagionati a causa della manomissione delle strutture di ormeggio e/o per comportamenti illeciti ascrivibili all'assegnatario, saranno addebitati al medesimo;
- L'amministrazione concedente non risponde di eventuali danni e/o furti consumati all'interno degli spazi acquei comunali;
- L'ente comunale, pur dovendo intervenire con urgenza in caso di inagibilità dell'ormeggio, è esonerato da qualsiasi responsabilità sulla temporanea inagibilità e per eventuali danni derivanti da eventi meteo-marini;
- Ogni condotta non conforme alla corretta convivenza e alla buona immagine dell'area gestita dal comune di Agropoli in regime di concessione, da parte del proprietario o dei suoi ospiti, che possa pregiudicare la sicurezza o la tranquillità degli altri utenti o danneggiare le installazioni del posto di ormeggio, comporterà l'applicazione, nei casi di particolare gravità o di recidiva, la revoca dell'assegnazione del posto barca
- Per permettere lo svolgimento di attività di rilevante interesse per la collettività, per il periodo, nonché per urgenti lavori di manutenzione straordinaria e/o esigenze legate alla normale attività dell'approdo comunale, l'Amministrazione concedente potrà disporre lo sgombero delle imbarcazioni dai posti di ormeggio per un periodo non superiore a quindici, in qualsiasi momento dell'anno e per un periodo massimo complessivo di quindici giorni, senza che questo costituisca titolo per eventuali risarcimenti o riduzioni tariffarie. Per eventuali periodi superiori a quindici giorni l'Amministrazione si impegna al rimborso in ragione d'anno per ogni giorno di mancato utilizzo esclusi i citati quindici giorni.
- Gli assegnatari che risulteranno reiteratamente inadempienti alle ordinanze di sgombero, nelle occasioni sopra indicate, saranno dichiarati decaduti d'ufficio dalla assegnazione, e saranno applicate le sanzioni previste dal successivo articolo 20 .

Art. 17 controlli ed ispezioni

L'ufficio competente, potrà in qualsiasi momento, tramite proprio personale, effettuare gli accertamenti necessari a verificare la corrispondenza dei dati dichiarati nella domanda di assegnazione. Il personale incaricato, potrà salire a bordo, per procedere alla misurazione del natante ed alla verifica dei dati dichiarati (estremi di immatricolazione, lunghezza, larghezza, stazza, motorizzazione ecc). In caso il proprietario/utilizzatore sia assente di procederà alle verifiche prima indicate previa raccomandata A/R alla parte all'indirizzo indicato nell'istanza di assegnazione del posto barca, indicato il giorno e l'ora della prevista verifica. In caso di assenza e/o di irreperibilità del titolare del posto medesimo il personale incaricato si intenderà autorizzato all'ispezione .

Se lo scostamento tra i dati metrici dichiarati e quelli rilevati comporta l'inserimento dell'imbarcazione nella categoria successiva si applicherà la tariffa conseguente ed una sanzione pecuniaria pari ad alla maggiorazione del 50% di tale conguaglio tariffario; Nel caso in cui si riscontra un'eccedenza tale da non consentire l'attracco dell'imbarcazione in relazione al piano degli ormeggi, si procederà alla immediata decadenza dall'assegnazione del posto di ormeggio.

Art. 18 decadenza, revoca, recessione

L'amministrazione concedente può dichiarare la decadenza dell'assegnazione:

- a) per il mancato pagamento del canone tariffario secondo le modalità previste dal bando;
- b) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
- c) per inadempienza degli obblighi derivanti dall'assegnazione dell'ormeggio, o imposti da norme di legge o di regolamenti, ordinanze della Capitaneria di Porto.

L'ufficio competente, accertata la sussistenza di una delle cause di decadenza, di cui sopra, notifica le contestazioni all'assegnatario, assegnando un termine massimo di 7 giorni per rimuovere la causa o fornire giustificazioni. L'ente locale può revocare il diritto d'uso in ogni momento se il comportamento dell'assegnatario compromette il regolare esercizio del porto o se le caratteristiche del natante non corrispondono più a quelle dichiarate e rilevate al momento del rilascio del diritto d'uso.

Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la decadenza della concessione è disposta con provvedimento del responsabile del servizio competente, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni.

La rinuncia al diritto d'uso annuale può essere presentata entro e non oltre il 30 novembre. Per tale ipotesi non si procederà al versamento del successivo canone annuo. In caso di rinuncia presentata nel corso dell'anno si provvederà al rimborso di quanto già versato defalcando da tale importo il costo, in dodicesimi, maturato all'intero mese in cui viene effettuata la richiesta, maggiorato di un dodicesimo .

Art. 19 attracco abusivo e vigilanza

Nel caso di occupazione abusiva di qualsiasi ormeggio con natanti o qualsiasi altro mezzo, si procederà alla rimozione dello stesso. A tal fine a cura del locale C.do Polizia Locale, in collaborazione con il personale dell'ufficio demanio marittimo e/o della ditta incaricata del servizio guardiania sarà applicato sul natante o imbarcazione o altro mezzo abusivamente attraccato, un avviso assegnando un termine non superiore a 48 ore per la rimozione dello stesso. contestualmente, a cura del personale sopraindicato, sarà installato idoneo strumento atto ad immobilizzare l'imbarcazione, il natante e/o qualsiasi altro mezzo.

E' demandata al comando di Polizia Locale, l'attuazione delle procedure di rimozione coattiva secondo le norme vigenti in materia e di tutti gli adempimenti consequenziali derivanti.

Art. 20 Sanzioni

In caso d'inosservanza delle norme di cui all'art. 16 del presente regolamento sarà applicata una sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 300,00

In caso d'inosseranza delle norme di cui all'art. 18 del presente regolamento:

lettera a) oltre a recupero del canone non pagato sarà applicata una sanzione amministrativa con un minimo da euro 50,00 ad un massimo di euro 500,00, e sequestro dell'imbarcazione per il recupero delle somme dovute.

lettere b e c) sarà applicata una sanzione amministrativa da euro 75,00 ad un massimo di euro 600,00

In caso di attracco abusivo ai sensi dell'art. 19 del presente regolamento si applicherà una sanzione amministrativa da euro 300,00 ad euro 3000,00, al recupero del canone afferente alla tipologia del natante, alla tariffa ad esso corrispondente ed in proporzione dei giorni di attracco abusivo effettivamente accertata. Si applicherà altresì la sanzione accessoria della rimozione con aggravio delle spese di rimozione, trasporto e custodia;

Art. 21 utilizzo dei proventi derivanti dall'assegnazione dei posti di ormeggio

I proventi derivanti dalle assegnazioni dei posti di ormeggio, saranno utilizzati:

- a) per il miglioramento e/o potenziamento delle aree gestite in regime di concessione demaniale marittima dal Comune di Agropoli;
- b) per la manutenzione, l'ampliamento ed il miglioramento delle infrastrutture a servizio del porto, di competenza del Comune;
- c) per la gestione degli uffici e delle aree del demanio marittimo di competenza comunale.

Art. 22 norme di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applica la normativa nazionale e regionale vigente in materia ed alle ordinanze emanate dalla Capitaneria di Porto.

Art. 23 entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.